

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## FINANZE E TESORO

21.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI SABATO 16 FEBBRAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SIGLIENTI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Schema di provvedimento legislativo: Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali (N. 109) (Discussione)</b>	221
PRESIDENTE - MANES ANTONIO	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato dei profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione (N. 70) (Discussione)</b>	223
VANONI, <i>Relatore</i> - FRÈ - PRESIDENTE - GABRIELE CESARE - EINAUDI - ZOLI - MANES ANTONIO - DELLA GIUSTA - BRESCIANI TURRONI - DI PAOLO, <i>Direttore Generale per la finanza straordinaria</i> - RIGGI - SGOCA	
<b>Schema di provvedimento legislativo: Istituzione di un'imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso (N. 99) (Discussione)</b>	227
EINAUDI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE - DELLA GIUSTA - RIGGI	
<b>Schemi di provvedimenti legislativi: Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-45 - Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1945-46 (N. 119)</b>	229
MANES ANTONIO, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE	

La seduta comincia alle 10.30.

*(Interviene il Direttore generale per la finanza straordinaria, Di Paolo).*

Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme per la sistemazione dei sorteggi effettuati dopo l'8 settembre 1943, per l'ammortamento dei prestiti redimibili e per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro poliennali. (109).

PRESIDENTE, in assenza del Relatore Boneschi, legge la relazione da lui trasmessa sul provvedimento all'ordine del giorno

« Lo schema in esame si propone di legittimare, con i necessari riconoscimenti parziali, anche operazioni compiute dal Governo della sedicente repubblica fascista (tutte nulle in linea di principio), quando il riconoscimento sia imposto da necessità pratiche, da un principio di economia di lavoro e di atti, o da un rispetto a situazioni di fatto ormai consolidate e degne di considerazione

« In materia di estrazione di titoli redimibili del debito pubblico e di premi di buoni del Tesoro, la situazione è la seguente: il Governo neo-fascista si impadronì in Roma, dopo l'8 settembre, degli atti e del materiale della Direzione generale del debito pubblico e procedette ad sorteggi per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico e per l'assegnazione dei premi di buoni del Tesoro, dap-

prima in Roma e in seguito a Brescia. I risultati, o quasi tutti i risultati, dei sorteggi così compiuti furono pubblicati in appositi supplementi della *Gazzetta Ufficiale* del governo neo-fascista. Sullo stesso foglio furono pubblicati anche i risultati di alcune estrazioni avvenute prima dell'8 settembre e la cui pubblicazione è ancora un sospeso. I pagamenti derivanti da questi sorteggi, sia quelli legittimi perché anteriori all'8 settembre, sia quelli illegittimi, furono eseguiti solo per i portatori residenti nella zona sottoposta al governo neo-fascista.

« Alcuni provvedimenti transitori regolano già la materia. Infatti per i titoli estratti in seguito ad operazioni compiute prima dell'8 settembre 1943 dal Governo italiano si provvede con l'articolo 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 173, con il quale si autorizzavano le tesorerie provinciali a corrispondere alle scadenze le rate di interessi, anche quando non avessero ricevuto i bollettini delle estrazioni. Con tale disposizione si veniva a consentire che venissero pagati gli interessi sui titoli che erano estratti prima dell'8 settembre 1943, e della cui estrazione non si era potuto dar notizia sull'autentica *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che poi, all'atto del pagamento del titolo, i portatori si vedessero — a norma del regolamento — decurtato il capitale degli interessi percepiti dopo l'estrazione.

« Per i premi sorteggiati sui buoni del Tesoro si provvede con l'articolo 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, che consente — sotto determinate garanzie — il pagamento dei premi estratti in Roma prima dell'8 settembre.

« A liberazione avvenuta si impose la sistemazione completa della materia. Già col decreto Luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, era stata nominata una Commissione incaricata di fare un'inchiesta sulle operazioni di sorteggio eseguite o pubblicate dopo l'8 settembre 1943. La Commissione ha concluso che le operazioni stesse furono compiute con l'osservanza delle norme di procedura stabilite nelle leggi e nei regolamenti sul debito pubblico. Dato questo, il Governo ritiene che le operazioni di sorteggio eseguite dall'amministrazione nazi-fascista debbano essere ratificate e che i risultati di esse debbano essere pubblicati ora in appositi supplementi della *Gazzetta Ufficiale*.

« L'articolo 1 dello schema dispone la pubblicazione dei numeri dei titoli sorteggiati, o pubblicati dopo l'8 settembre, così da raggiungere la pubblicazione formalmente rego-

lare e da ratificare implicitamente le estrazioni compiute dall'amministrazione neo-fascista. La disposizione del capoverso regola l'esigibilità del capitale dei titoli estratti ed abroga, come è logico, la facoltà delle tesorerie di pagare gli interessi, anche se non siano pervenuti i bollettini delle estrazioni. L'ultimo capoverso regola la esigibilità dei premi assegnati ai buoni del Tesoro.

« L'articolo 2 regola un'altra categoria di titoli, cioè quelli che verranno estratti nel 1946, mentre l'estrazione sarebbe dovuta avvenire precedentemente. Ad essi si applicano le norme circa l'esigibilità del capitale e dei premi che l'articolo 1 già stabilisce per le estrazioni compiute o pubblicate nel periodo della guerra civile »

Comunica che il Ministro dell'industria e commercio, in relazione all'odierno provvedimento, aveva fatto presente che potevano sorgere contestazioni circa l'assegnazione dei premi dei buoni del Tesoro. Ricorda la situazione che si era determinata durante l'occupazione nazi-fascista, per cui, nella parte del territorio sottoposta al Governo legittimo, i buoni del Tesoro circolavano con la presunzione, da parte dei portatori e di quelli che operavano la compra-vendita, che il Governo avesse sospeso l'estrazione, non essendo in condizione di farla, dato che tutti gli atti e il materiale relativo erano stati trasportati al Nord; ed aggiunge che è necessario oggi stabilire a chi spettano i premi dei buoni del Tesoro, a coloro cioè che possedevano il titolo al momento dell'estrazione o a coloro che lo posseggano attualmente.

Fa poi presente il fatto che alcune estrazioni non furono effettuate nel termine stabilito dalla legge e si domanda se in tal caso i premi ed i buoni del Tesoro spettano a coloro che possedevano il titolo nel momento in cui, secondo la legge, si sarebbe dovuto effettuare l'estrazione, oppure a coloro che possedevano il titolo al momento dell'estrazione effettiva.

Ricorda la prassi seguita al riguardo, per cui, in genere, i diritti dipendenti dalle estrazioni competono rispettivamente al venditore o al compratore, a seconda che la stipulazione del contratto di compra-vendita sia anteriore o posteriore al giorno in cui l'estrazione ebbe inizio; ma soggiunge che il Ministero del tesoro ritiene di non doversi preoccupare di tali questioni, trattandosi di materia riguardante interessi privati.

Ricorda infine che il Relatore aveva manifestato il desiderio che all'ultimo comma dell'articolo 1 fossero aggiunte le seguenti pa-

role: « e spettano a chi è portatore dei buoni a tale data, salvo quando il pagamento sia stato eseguito ». Si dichiara contrario a questa modifica, sulla quale ad ogni modo la Commissione darà il suo parere.

MANES ANTONIO riconosce che con il trasferimento al Nord di tutti i registri del debito pubblico si è determinata una situazione anormale nei confronti dei buoni del Tesoro, che non ha avuto gravi conseguenze, perché una copia di tali registri si trovava presso la Corte dei conti; ritiene però che una questione di questo genere riguardi interessi privati e non si debba risolvere legislativamente.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del provvedimento.

*(Sono approvati senza discussione).*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo.

**Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Avocazione allo Stato di profitti di guerra e dei profitti eccezionali di speculazione. (70).**

VANONI, *Relatore*, ricorda che all'articolo 12, oltre la proposta del Consultore Friggeri, che non è presente, vi era quella presentata dal Consultore Frè, con la quale si richiedeva una compensazione nelle perdite che si erano verificate per danni di guerra nelle operazioni isolate di speculazione. Si dichiara contrario a tale principio, che impegnerebbe il legislatore anche per il futuro, ritenendo che sia sufficiente raccomandare che le amministrazioni, nell'applicazione della norma dell'articolo 12, tengano sempre presente la necessità di non turbare l'economia del Paese.

FRÈ dichiara di non insistere nel suo emendamento, ma vorrebbe che restasse ben fissato il principio che se le vendite sono effettuate da parte di privati, essendo determinate da una necessità, non si possa parlare di speculazione, e che, in secondo luogo fino alla concorrenza del coefficiente di rivalutazione, non si possa parlare di utile.

PRESIDENTE mette ai voti l'articolo 12. *(È approvato).*

Rammenta che gli articoli 13, 14 e 15 sono stati approvati nella precedente seduta ed apre la discussione sull'articolo 16.

VANONI, *Relatore*, propone di sostituire il testo dell'articolo 16 con il seguente:

« Con effetto dall'anno 1939 sono avocati allo Stato i sopraprofiti derivati dall'esercizio

di qualsiasi attività in violazione delle disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio, il blocco delle merci o la limitazione dei prezzi.

« Per l'accertamento dei profitti indicati nel comma precedente e per la loro riscossione, si applicano le norme per l'accertamento dei maggiori utili relativi allo stato di guerra e per la riscossione delle quote di detti utili avocati allo Stato.

« Tuttavia l'accertamento dei profitti può procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed in special modo al tenore di vita e al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifichi la provenienza ».

Ricorda che la dizione dell'articolo 16 dello schema in esame, il cui scopo, secondo quanto dice la relazione ministeriale, è quello di colpire i profitti derivanti da attività illecita economicamente e giuridicamente, fece nascere il dubbio in seno alla Commissione che la disposizione potesse essere estesa anche alle normali attività industriali e commerciali, in considerazioni economiche di un determinato momento. Poiché si ritenne necessario che in proposito fossero emanate norme chiare e precise, che non dessero luogo ad equivoci, la Commissione fu del parere di sostituire la dizione, troppo vaga, usata nel progetto.

Rileva che nel secondo comma dell'articolo da lui proposto si tende ad accentuare ancora di più il criterio dell'accertamento da parte dello Stato, necessarissimo in questo particolare settore, dato che tutti i colpiti cercheranno ogni espediente per nascondere i loro profitti.

GABRIELE CESARE ritiene eccessivamente limitata la formula proposta dal Relatore, con la quale si verrebbero ad escludere vastissimi settori di commercianti e nella quale lo stesso mercato nero non sarebbe compreso tra i profitti suscettibili di avocazione.

È pertanto d'avviso che si debba cercare una formula dell'articolo più larga, in modo che nessuna categoria di colpibili possa sfuggire all'applicazione della legge e che il mercato nero sia colpito in tutte le sue manifestazioni.

EINAUDI osserva che non possono esistere, nel mercato nero, dei profitti che siano legittimi; d'altra parte quelli illegittimi sono compresi nella formula proposta dal Relatore.

ZOLI rileva che con la formula proposta dal Consultore Vanoni non sono colpiti i profitti eccezionali, quando non vi sia violazione

di legge. Ritiene che una formula così recisa sulla necessità della violazione delle norme regolatrice dei prezzi si presti a molti inconvenienti, e propone quindi di ritornare al concetto di colpire il reddito.

MANES ANTONIO ritiene che una disposizione che colpisca sia chi ha guadagnato il legittimamente sia chi ha guadagnato legittimamente, ma per effetto di particolari situazioni, non sia facilmente raggiungibile. Ritiene che per ora ci si debba limitare a trovare una formula che colpisca il mercato nero e quelle persone che si sono arricchite con gli utili derivanti dalla circolazione, riservando all'amministrazione lo studio della tassazione di tutti gli altri profitti.

Dichiara di approvare in linea di massima la formula Vanoni, nella quale tuttavia preferirebbe che la parola « violazione » fosse sostituita da un'altra che esprimesse meglio il concetto e avesse un contenuto più largo.

EINAUDI è d'accordo con il Consultore Manes per quanto riguarda la necessità di uno studio più approfondito del problema che non può essere risolto in una breve discussione. Osserva infatti che per i profitti derivanti da violazione di legge la soluzione è facilmente raggiungibile con la loro avocazione allo Stato, ma rileva che approvando una qualsiasi formula riguardante i casi in cui la violazione di legge non esiste, si verrebbe a perpetuare l'avocazione dei profitti di guerra che si riteneva dovesse cessare al 31 dicembre 1945.

Ritiene che i fondamentali problemi da risolvere siano lo stabilire quello che si voglia tassare e in quale misura, quali siano i profitti da considerare normali e non avocabili e quali debbano essere quelli considerati come derivanti dalla contingenza bellica. Conclude riconoscendo che la materia è degna del più attento studio e una definizione di essa non può essere improvvisata.

DELLA GIUSTA osserva che l'articolo 16 contempla un elemento punitivo, relativo alla violazione di determinate norme sugli ammassi, al blocco delle merci e alla limitazione dei prezzi, ed un elemento fiscale circa l'imposta sui sopraprofiti. Ritiene che per quanto riguarda il primo punto l'accordo sia facilmente raggiungibile, mentre per il secondo, che potrebbe costituire materia di un articolo a parte, sia necessario studiare quali sono le attività profittatrici connesse con la congiuntura economica.

BRESCIANI TURRONI prospetta l'opportunità che, nel determinare le attività profittatrici, si pongano delle limitazioni per non

stroncicare quelle che, pur procurando dei guadagni agli interessati, possono essere utili alla collettività. A suo avviso dovrebbero essere colpiti soprattutto quei profitti eccezionali che offendono il senso morale e di giustizia della popolazione.

EINAUDI insiste sulla necessità che la materia debba formare oggetto di uno studio accurato, facendo presente che, prolungando nel tempo la legislazione sui profitti di guerra, si verrebbe a stabilire che nessun commerciante o industriale può guadagnare più di un tanto per cento sul capitale impiegato e che tutti i profitti eccedenti la percentuale devono essere avocati allo Stato. Si tratterebbe di un'affermazione di estrema gravità, che potrebbe sconvolgere tutta l'economia, specie nel campo dell'attività privata.

GABRIELE CESARE riconosce che la Commissione è d'accordo nel determinare le due categorie, quella dei profittatori e quella di coloro che hanno avuto incrementi di patrimonio derivanti puramente e semplicemente dall'inflazione, ma ritiene che la formula proposta dal Relatore sia troppo vaga, specialmente per quanto riguarda la prima categoria.

VANONI, *Relatore*, concordando con quanto ha detto il Consultore Einaudi, ricorda che il periodo di eccezione dovrebbe calcolarsi finito e dovrebbe essere iniziato quello della ricostruzione e del riassetto dell'economia nazionale. Ritiene invece che, accettando la norma fissata nel testo del provvedimento, si venga a perpetuare una situazione che si deve calcolare conclusa, il che non corrisponde, fra l'altro, allo scopo del decreto, che è quello di eliminare tutti i provvedimenti connessi con la guerra, per permettere che la normalità subentri nel più breve tempo possibile.

Ritiene poi che le osservazioni fatte dal Consultore Manes siano rivolte più al passato che al presente. osserva infatti che con l'odierno provvedimento si ha la possibilità di colpire soltanto quelle attività che hanno dato luogo nel passato a profitti eccezionali e che non sono state colpite, per la formula della legge sull'avocazione dei profitti di guerra. Pur riconoscendo che vi sono moltissime categorie, come ad esempio quella agricola, le quali hanno realizzato profitti leciti, ma che tuttavia hanno dato luogo ad un rapido incremento dei prezzi, non ritiene sia possibile passare da un criterio di ordinarietà a quello del reddito effettivo. Infatti, sottoponendo quelle categorie alla tassazione per maggior utili, si abbandonerebbe, almeno

transitoriamente, il criterio normale per adottare il citato principio della tassazione del reddito effettivo

Concludendo, dichiara di essere d'accordo con il Consultore Manes sulla necessità di invitare il Governo a studiare il problema per quelle categorie non contemplate nell'odierno provvedimento, senza tuttavia vincolarlo in una determinata direzione di risoluzione, che potrebbe essere impegnativa e pericolosa

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, premette che l'articolo 16 del provvedimento in esame ha origine da una revisione dell'articolo 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, che considerava le attività industriali, commerciali, e intermedie, non contemplando affatto l'attività agricola. Ritiene che il primo problema, quello cioè di comprendere anche l'attività agricola onde colpire il mercato nero di questa particolare branca di attività ed in genere i profitti realizzati in attività diverse da quella dell'affittuario — appartenente alla categoria B — quali quelle del mezzadro, del colono o del coltivatore diretto, sia risolto dal testo in esame. Ritiene poi fuori di luogo la preoccupazione che si voglia perpetuare nel tempo l'imposizione straordinaria sui profitti di guerra, perché col provvedimento non si colpiscono gli utili che eccedono una determinata misura, ma i profitti che prendono origine da una determinata forma di attività

Dichiara che scopo dell'articolo era quello di comprendere tutti quei profitti che si presentano come non accettabili sul piano normale della imposizione. Poiché la Commissione ritiene che la formula del testo ministeriale presenti incertezze e imprecisioni, dichiara che l'amministrazione potrebbe ristudiare la questione, magari con qualche membro della Commissione di finanza, per trovare la formula adatta ad abbracciare tutte le ipotesi

DELLA GIUSTA ritenendo che, con la formula proposta dal Relatore, rimarrebbero escluse numerose categorie di speculatori, propone l'aggiunta di un articolo 16-bis a cui dovrebbero seguire gli ultimi due commi dell'articolo 16. Tale articolo aggiuntivo dovrebbe essere così formulato

« Sono pure avocati allo Stato, con effetto dall'anno 1939 al 31 dicembre 1945, i profitti straordinari derivanti da ogni attività profittrice connessa con lo stato di guerra, per l'aumento della circolazione, per il crearsi di situazioni monopolistiche di contingenza, per

trasferimenti di proprietà connessi a motivi di guerra, richiamo alle armi, persecuzioni razziali o politiche e per ogni altro motivo attinente alla eccezionalità economica da guerra ».

RICCI osserva che la disposizione manca di praticità, e mentre non sarà possibile colpire tutte le varie categorie di profittatori, potrà verificarsi il caso che la legge diventi soltanto uno strumento di persecuzione politica. Riconosce che la situazione politica esige un provvedimento di questa natura, ma poiché è del parere che rimarrà lettera morta, ritiene sia opportuno di attenuarlo il più possibile, anche nella considerazione che la stessa borsa nera ha indubbiamente reso dei servizi alla comunità. Propone quindi che là dove si parla di profitti si dica chiaramente che si intende di parlare di profitti straordinari, o che si adotti il termine di « extraprofitti », già usato alla fine dell'altra guerra, ed inoltre che là dove si parla di deroga sia detto invece « grave deroga ».

SCOCA è d'avviso che non si debba fare distinzione tra profitti ed extraprofitti, ritenendo che tutti i profitti in genere debbano essere colpiti.

EINAUDI osserva che se si tratta di colpire i profitti ottenuti fino al 31 dicembre 1945, non vede quali di questi possano sfuggire legalmente all'avocazione, se si tratta invece di profitti connessi con la congiuntura economica, si domanda quando tale congiuntura potrà cessare, dato che si passa dalla fase in cui i prezzi sono alti a quella in cui sono bassi e viceversa, senza arrivare ad un periodo stazionario.

Bisogna considerare che tutte le attività sorte in questi ultimi tempi, come quelle dei trasporti delle merci dal Nord al Sud, pur avendo permesso dei guadagni anche rilevanti, hanno indubbiamente portato un beneficio alla popolazione, contribuendo anche al ribasso dei prezzi. Sono senza dubbio da tassare coloro che fino al 31 dicembre 1945 hanno ottenuto dei profitti eccezionali, ma non è possibile stabilire una legislatura che, riferendosi al futuro, potrebbe paralizzare ogni ripresa dell'attività economica

VANONI, *Relatore*, ritiene che sia indispensabile fissare la data del 31 dicembre 1945 per l'applicazione della legge, perché altrimenti sarebbe meglio non emanare alcun provvedimento e continuare con il sistema della legge sui profitti di guerra.

Dichiara che non ha nulla in contrario perché in luogo della parola « profitti », sia

detto « extraprofiti », come proposto dal Consultore Ricci, non ritiene invece opportuno inserire la dizione « grave deroga », in quanto quello della gravità non è un concetto tecnicamente ben preciso.

A conclusione di tutte le osservazioni fatte, dà lettura del seguente nuovo testo che propone per l'articolo 16:

« Con effetto dall'anno 1939, sono avvocati allo Stato i sopraprofiti derivati dall'esercizio di qualsiasi attività, in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio, il blocco delle merci o la limitazione dei prezzi.

« Per l'accertamento dei profitti indicati nel comma precedente e la loro riscossione si applicano le norme per l'accertamento dei maggiori utili relativi allo stato di guerra e per la riscossione delle quote di detti utili avocate allo Stato.

« Tuttavia all'accertamento dei profitti può procedersi in via induttiva, avuto riguardo alle circostanze ed in special modo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto attualmente, del quale il contribuente non giustifica la provenienza.

« È fatto in ogni caso salvo il reddito ordinario nella misura determinata ai sensi della legge sull'avocazione dei profitti di guerra ».

PRESIDENTE ritiene che la formula proposta dal Consultore Vanoni possa essere approvata dalla Commissione, con una raccomandazione al Governo di studiare le provvidenze legislative atte ad eliminare le eventuali sperequazioni ed a colmare i vuoti della legislazione vigente.

DELLA GIUSTA si dichiara favorevole al testo proposto, purché a questo sia abbinata la raccomandazione di cui ha parlato il Presidente.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 16 nel testo proposto dal Relatore.

(È approvato).

VANONI, *Relatore*, ricorda che, nella precedente riunione, era sorta sull'articolo 17 la questione se, in caso di mancato pagamento, fosse giusto applicare la sanzione dell'ammenda che viene trasformata in arresto personale, quando il pagamento non venga effettuato.

Pure essendo d'avviso di mantenere la dizione dello schema, in quanto, con la eventualità dell'arresto, si dà maggiore garanzia per la riscossione, ritiene che sia necessario

di considerare il caso di coloro che si trovano nell'assoluta impossibilità di pagare. Per tali considerazioni propone che all'articolo sia aggiunto un nuovo comma così formulato.

« La disposizione del comma precedente non si applica quando il contribuente dimostri che la mancata riscossione dipende da fatto non imputabile a sua colpa ».

MANES ANTONIO si dichiara contrario all'articolo, ritenendo che non sia possibile commutare un debito verso lo Stato in una forma di arresto personale; osserva che la disposizione, oltre ad essere antidemocratica, sarebbe anche antieconomica, in quanto lo Stato, che non ha potuto ottenere il pagamento, dovrebbe in più accollarsi la spesa per la detenzione.

Bisogna infine considerare che, quando si tratta di un contribuente che riveste una certa importanza, il fisco potrà sempre trovare il mezzo di colpirlo, mentre, se il contribuente non ha denaro, non varrà certo la pena di arrivare all'ammenda.

Quanto all'emendamento proposto dal Relatore, osserva che al parlare di fatto non imputabile a colpa del contribuente è molto generico, perché anche un cattivo affare può rappresentare colpa non imputabile. Propone quindi che, ove non si voglia rinunciare all'articolo 17, sia aggiunta la precisazione che l'ammenda non può essere tramutata in arresto.

DELLA GIUSTA concorda con il Consultore Manes.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione reale che ha già dimostrato l'enorme difficoltà delle riscossioni, poiché la maggior parte delle persone ha nascosto il frutto dell'attività svolta nel mercato nero; ed aggiunge che se si vorrà raggiungere qualche risultato positivo, sarà necessario mantenere la dizione usata nell'articolo.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 17 del Consultore Manes.

(Non è approvata).

Pone ai voti il comma aggiuntivo proposto dal Consultore Vanoni.

(È approvato — L'articolo 18 è approvato senza discussione).

Rammenta che l'articolo 19 è stato approvato nella seduta precedente.

Pone infine in votazione la seguente raccomandazione.

« La Commissione Finanze e Tesoro invita il Governo ad esaminare se tutte le posizioni che hanno dato luogo o danno luogo a profitti eccezionali dipendenti dalla congiuntura connessa con lo stato di guerra, siano comprese nell'ambito di applicazione della legge sull'imposta sui sopraprofiti di guerra e sulla relativa avocazione, ed a studiare le provvidenze legislative atte ad eliminare le eventuali sperequazioni ed a colmare i vuoti della legislazione vigente ».

(È approvata).

Invita i Consultori Einaudi, Manes e Vannoni a prendere contatti con l'Amministrazione, allo scopo di studiare i problemi accennati nella raccomandazione.

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo in esame

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Istituzione di una imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso. (N. 99).**

EINAUDI, *Relatore*, rileva che il provvedimento in esame risponde ad una esigenza che dovrebbe essere considerata permanente e non straordinaria.

Osserva che la finanza locale è disadatta all'applicazione di un'imposta che abbia per oggetto la spesa complessiva dei contribuenti, per due ragioni innanzi tutto perché la materia imponibile esula spesso dall'ambito del territorio comunale e in secondo luogo perché manca non solo il collegamento razionale tra comune tassatore e reddito tassato, ma anche un qualsiasi legame tra gli oneri sostenuti dal comune tassatore e i benefici che il reddito complessivo del contribuente può ricavare dai servizi comunali. Esiste invece un legame diretto e logico fra i servizi resi dal comune e le manifestazioni della ricchezza e della spesa, di tale legame si cerca da tempo di tener conto con le due imposte alternative sul valore locativo e di famiglia, che hanno il difetto, la prima, di assumere come base di tassazione uno degli elementi che è indizio di ricchezza e di spesa, la manifestazione forse più morale della spesa complessiva del contribuente, e la seconda di essere un ibrido compromesso fra l'imposta complementare sul reddito e un'imposta indiziaria sulla ricchezza

Ricorda che da molti è stata auspicata una revisione dei due istituti, che dovrebbero essere fusi insieme per dare a tutti i comuni la possibilità di istituire un'imposta personale progressiva sull'ammontare complessivo della spesa, al momento attuale, nel quale le due imposte funzionano con scarsa efficacia, sembrerebbe adatto alla istituzione di una singola imposta che dovrebbe avere per oggetto la spesa totale della famiglia, con l'esclusione di quella parte che si riferisce alle elementari necessità della vita, cioè una vera imposta personale progressiva sulla spesa. Fa voti in tal senso.

Dichiara di aver fatto tali premesse per dimostrare che il suo giudizio negativo sul provvedimento non è motivato da una opposizione al concetto fondamentale del provvedimento stesso, ma soltanto dalla opportunità di applicare il concetto nella maniera che viene proposta.

Riassume le principali obiezioni che si possono fare al provvedimento in esame

in primo luogo l'istituzione di un'imposta, anche se straordinaria e provvisoria, sull'ammontare complessiva delle spese dette di lusso, viene ad aggravare la situazione di disordine in cui si travagliano tutte le amministrazioni finanziarie a cause della molteplicità delle imposte gravanti sul medesimo oggetto, perché richiederebbe nuovi accertamenti e nuove indagini per la sua applicazione;

in secondo luogo la definizione delle persone fisiche soggette alla nuova imposta non coincide con quella data per le imposte esistenti (complementare, di famiglia e sul valore locativo);

volendosi infine tassare le spese, dette « di lusso » nel titolo del provvedimento, e « non necessarie » nell'articolo 1, si è indotti a dichiarare in modo tassativo quali sono le spese necessarie non tassabili. I relativi importi sono dichiarati in cifre apparentemente rilevanti, corrispondenti però a potenze d'acquisto meno contestabili.

Osserva inoltre che non si ha una maggiore precisazione, quando il soggetto vuole circoscrivere i limiti dell'oggetto tassabile a manifestazioni sfacciate ed offensive di lusso, limiti che non coincidono poi con l'elencazione portata dall'articolo 4, in cui sono comprese spese che, sotto certi aspetti, hanno uno scopo che si potrebbe chiamare pubblico. Così pure ritiene che la tassazione delle abitazioni di soggiorno diverse da quelle abituali dovrebbe essere limitata a quelle che non siano connesse con l'amministrazione e la cura di

proprietà o di aziende agricole od industriali del contribuente. Crede che le spese veramente di lusso siano meglio tassabili con imposte particolari che abbiano ad oggetto specifico le singole manifestazioni, ma bisogna trovare i metodi adatti. Osserva che il carattere incerto del tributo proposto è messo in evidenza dalle norme di accertamento della base imponibile (articoli 5 e 6), che espone tutte le operazioni che sarebbero necessarie per determinare la vera spesa di lusso tassabile. tutto un sistema complicato che porterebbe alla creazione da parte dei comuni di un congegno tale che non è posseduto neppure dai paesi più progrediti nella tecnica tributaria.

Non consente in quanto afferma l'amministrazione che, tenuto conto degli elevati limiti di esenzione, gli accertamenti da farsi saranno pochi e che i comuni, in specie i maggiori, sono idoneamente attrezzati all'uopo; ritiene invece che il loro numero sarà notevole e che nel disordine presente i comuni siano impreparati, per cui i veri tassabili sfuggiranno all'imposta, la quale verrà così a gravare massimamente sui contribuenti la cui ricchezza ha assunto con gli anni una forma immobiliare.

Per tali considerazioni ritiene che le conclusioni da trarre sul provvedimento in esame siano le seguenti:

« si concorda pienamente nel concetto del Ministro proponente che un'imposta non straordinaria, ma ordinaria sulla spesa, deve entrare a far parte del sistema tributario dei comuni;

« si concorda altresì nel concetto che questa imposta deve avere carattere personale e progressivo;

« si aggiunge che l'imposta medesima dovrebbe avere carattere non straordinario, ma ordinario, com'è nel concetto del Ministro proponente, nonostante che nel titolo del disegno di legge e nell'articolo 1 sia adottata la parola « straordinaria ». Non si vede infatti in nessuno degli articoli del provvedimento indicata una data di scadenza del tributo nuovamente imposto, per cui si deve concludere che il provvedimento medesimo abbia carattere permanente,

« si osserva però che l'introduzione di questa imposta personale e progressiva sull'ammontare complessivo della spesa deve essere coordinata con le norme già vigenti per le affini imposte sul valore locativo o di famiglia. Il momento si presenta opportuno per correggere i difetti noti da tempo delle due tradizionali alternative imposte;

« si ritiene che, così come è congegnata, la nuova imposta non possa dare un rendimento apprezzabile, ed anzi, crescendo il lavoro dell'Amministrazione finanziaria, contribuisca all'aumento della confusione oggi esistente nella materia tributaria ed alla diminuzione del gettito complessivo delle imposte,

« si fa voto che il Governo voglia riprendere lo studio del congegno proposto, non solo per presentare una proposta razionale da perfezionamento delle imposte vigenti sul valore locativo o di famiglia, ma altresì per evitare di costituire duplicati di imposte sulle singole manifestazioni della spesa, duplicati i quali non favoriscono certamente il conseguimento dei proventi che da quelle imposte sulle singole manifestazioni della spesa si potrebbero ottenere. Il perfezionamento del provvedimento in esame non può manifestamente essere compito della Commissione di Finanza, ma invece del Ministero delle finanze. È augurio vivissimo del Relatore che da questo dibattito esca una riforma da lungo tempo invocata, ed oramai indifferibile, del sistema della tassazione personale da parte dei comuni, tassazione che per la natura limitata del campo di imposizione dei comuni, per la limitazione al loro territorio dei mezzi di indagine di cui essi dispongono, non può non prendere la forma di una tassazione sulla spesa, tassazione la quale, in omaggio ai principi della giustizia tributaria, deve limitarsi, come bene il Ministro ha veduto, alle spese le quali non siano necessarie alla vita del contribuente »

PRESIDENTE ringrazia il Consultore Einaudi per la sua ampia, dotta ed esauriente relazione, che porta un prezioso contributo alla chiarificazione dell'argomento in esame.

DELLA GIUSTA dichiara di associarsi a quanto ha detto al Consultore Einaudi, il quale ha dato un senso di attualità ai grandi principi che devono regolare la Finanza e che egli approva.

Rileva che non si deve rinunciare a dare alla legge un contenuto ed una efficacia di più lunga durata, per la fretta di assicurare allo Stato e agli enti locali dei proventi straordinari.

Pur non concordando in tutte le obiezioni fatte dal Relatore sui particolari del progetto, è in massima d'accordo sulla parte generale e propone che la Commissione faccia sue le conclusioni contenute nella parte finale della relazione, che potrebbero essere trasformate in una raccomandazione collettiva per un riesame del disegno di legge.

RICCI ritiene che la nuova imposta proposta col provvedimento in esame non potrà dare un risultato positivo, dato che l'accertamento presenta difficoltà che non si potranno eliminare con emendamenti o modifiche.

Osserva inoltre che applicare una tassa sul lusso nel momento attuale è in stridente contrasto con la concessione di licenze per case da giuoco pubbliche in molti comuni e con i permessi che si danno per le corse e i negozi di lusso. Desidera che questa sua considerazione sia aggiunta alle raccomandazioni che si faranno al Governo.

PRESIDENTE pone ai voti la seguente raccomandazione: « La Commissione Finanze e Tesoro invita il Governo ad un riesame dello schema di provvedimento « Istituzione di un'imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso ».

*(La Commissione approva).*

**Discussione degli schemi di provvedimenti legislativi: Stato di previsione della spesa della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1944-45 — Stato di previsione dell'entrata e della spesa della Regia Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1945-46. (N. 119).**

MANES ANTONIO, *Relatore*, dichiara di essere rimasto sorpreso nel constatare che esiste tuttora in Italia un Monopolio banane. Assunte informazioni in proposito presso la Ra-

gioneria generale dello Stato, è stato informato che non si è ritenuta opportuna la sua soppressione, in quanto non risponderebbe a ragioni di convenienza politica, nel momento presente in cui si discute il problema delle Colonie.

Rileva che in realtà l'Azienda non ha più ragione di essere, dato che si limita soltanto ad incassare qualche credito che le proviene dalla precedente gestione e ad esercitare alcuni trasporti, tuttavia le spese di esercizio assorbono tutti i proventi.

Conclude proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e Tesoro nell'esprimere parere favorevole, invita il Governo a provvedere alla soppressione del Monopolio banane, la cui esistenza non è giustificata dalla situazione attuale. E, ove ragioni di opportunità consiglino di non addiventare alla soppressione formale, invita il Governo a trasferire i servizi relativi al monopolio ad amministrazioni similari, realizzando così le maggiori possibili economie ».

PRESIDENTE mette ai voti questa proposta

*(È approvata).*

**La seduta termina alle 13.**

